

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2153)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Con il provvedimento di cui si propone la conversione in legge vengono disciplinati due aspetti importanti del settore distributivo, la cui necessità ed urgenza trovano fondamento nella scadenza del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge con la legge 29 novembre 1982, n. 887 (prorogato fino al 31 dicembre 1986 con l'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 1985, n. 787), sull'utilizzo per insediamenti commerciali di aree destinate ad uso industriale o artigianale, e nella introduzione di alcuni adattamenti migliorativi, sul piano dei finanziamenti e su quello della snellezza delle procedure, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

In merito alle modifiche alla normativa introdotta con l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 (cosiddetta legge Marcora), si è voluta evitare una proroga a tempo determinato, proponendo che la norma in questione e i relativi adattamenti si applichino fino alla riforma della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Gli adattamenti arrecati col presente provvedimento si collocano nell'ambito delle linee tracciate dal progetto di legge di riforma della legge n. 426 del 1971, da tempo all'esame della Commissione industria del Senato. Tali adattamenti non toccano comunque i livelli previsti dal progetto di legge di riforma della legge n. 426 del 1971, limitandosi ad apportare quei ritocchi che consentono di soddisfare le esigenze più urgenti e più sentite dal settore.

Analogamente ci si è regolati per le altre norme riguardanti la disciplina relativa alla vendita ed al noleggio delle videocassette e la legge 10 ottobre 1975, n. 517.

L'articolo 1 del decreto-legge dispone la sostituzione dell'intero articolo 8 della legge n. 887 del 1982, apportando i seguenti adattamenti:

a) eliminazione della scadenza a tempo determinato ed introduzione della durata della nuova normativa fino all'entrata in vigore della legge di riforma della legge n. 426 del 1971;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, si proroga la sospensione del rilascio delle licenze fino a quando il consiglio comunale, con propria delibera, fissa i criteri ai quali devono attenersi le commissioni comunali per il commercio incaricate di esaminare le domande di autorizzazione. Si prevede un termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per l'adozione della delibera da parte del consiglio comunale; il termine non è perentorio ed i consigli comunali possono deliberare anche successivamente ad esso; però, finché non saranno intervenute tali delibere, il rilascio delle autorizzazioni rimane sospeso.

La portata della norma appare in tutta la sua dimensione ove si consideri che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i consigli comunali debbono solo stabilire i criteri ai quali debbono ispirarsi le commissioni nell'esame delle domande di autorizzazione anziché approvare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita. Mentre i criteri pongono in essere i principi generali orientativi ai fini dello sviluppo complessivo della rete commerciale e quindi costituiscono provvedimenti che non richiedono elaborazioni e studi lunghi e sistematici limitandosi a definire le linee fondamentali della politica commerciale dei comuni, i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita richiedono un impegno che richiede accertamenti ed adempimenti complessi e sistematici, di difficile realizzazione sia tecnicamente che per la convergenza dei consensi;

c) nessuna variazione viene introdotta circa l'obbligo del rilascio delle autorizzazioni, per cui tale obbligo rimane sia per gli ampliamenti della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e trasferimenti di esercizi con superficie non superiore al predetto limite, limitatamente agli esercizi in attività da almeno tre anni, sia per le concentrazioni su un'unica superficie di ampiezza non superiore a 400 metri quadrati di due punti di vendita appartenenti allo stesso settore merceologico con conseguente revoca delle autorizzazioni relative agli esercizi precedenti;

d) facoltà per l'esercente di scegliere le ore di apertura e chiusura nell'ambito degli orari fissati dai sindaci. Tali orari non possono però superare le ore 9 e le ore 20, ovvero le ore 21 durante la vigenza dell'ora legale; all'operatore commerciale è inoltre riconosciuta la facoltà di posticipare di una o due ore l'orario di apertura e di chiusura che comunque non può avvenire oltre le ore 22;

e) liberalizzazione degli orari di vendita per una serie di esercizi: il provvedimento che si propone per l'approvazione ha modificato le prime due voci (divenute prodotti di gastronomia e dolciari) ed aggiunte quelle relative alle musicassette e videocassette, la cui crescita nel mercato è divenuta tumultuosa sia relativamente alla vendita che al noleggio. L'articolo 1 fa salve altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, sulla compatibilità ambientale.

L'articolo 2, al comma 1, chiarisce in via di interpretazione autentica che la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 400 del 1985 (reclusione da tre mesi a tre anni e multa da lire 500.000 a lire 6 milioni) si applica alla vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche prive del contrassegno della SIAE.

La stessa disciplina, con il comma 2, è estesa al mercato abusivo delle musicassette.

Tale severa disciplina sanzionatoria si rende indispensabile a causa del diffuso abusivismo riscontrato in modo particolare nel noleggio delle videocassette e nella vendita delle musicassette. Sembra che il fatturato di tali operazioni si avvicini ai quattro-cin-

quemila miliardi di lire. Si tratta, quindi, di un mercato «abusivo» da reprimere con decisione. A tale fine, d'altra parte, si è già fatto ricorso a talune norme repressive della riproduzione abusiva di opere cinematografiche in generale (legge 20 luglio 1985, n. 400).

L'articolo 3 ha per oggetto alcuni miglioramenti alla legge n. 517 del 1975, anch'essi previsti nel disegno di legge di riforma. In particolare si è stabilito:

a) il prolungamento da 1 a 3 anni del periodo di utilizzo dei finanziamenti agevolati;

b) l'applicazione immediata del tasso agevolato da parte degli istituti di credito concedenti i finanziamenti agevolati, ai quali è riconosciuta la corresponsione di interessi composti del 5 per cento annuo, con onere a carico del fondo per il credito al commercio previsto dall'articolo 3 della legge n. 517 del 1975. Con tale riconoscimento si è voluto contenere la perdita di valuta da parte degli istituti di credito per quelle operazioni che stentano ad essere definite;

c) unificazione a 10 anni della durata delle operazioni finanziarie per tutto il territorio nazionale con esclusione di quelle che riguardano i mercati all'ingrosso e i centri commerciali all'ingrosso quando sono realizzati da società promotrici. Tale norma ha lo scopo di dare espressamente una uniformità di trattamento già attuata in concreto. Infatti, per le operazioni normali, sia nel nord che nel sud gli istituti concedono finanziamenti di durata, tra utilizzo ed ammortamento, non superiore a 10 anni;

d) raddoppio del limite massimo di finanziabilità dei programmi, elevati da 1 a 2 miliardi per le piccole e medie imprese e da 2 a 4 miliardi per le altre forme associative previste dai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge n. 517 del 1975; nello stesso comma è previsto il raddoppio anche per le operazioni escluse dai finanziamenti agevolati, limite che viene così elevato da 30 a 60 milioni;

e) il raddoppio del limite previsto dall'articolo 9, terzo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, per i centri commerciali all'ingrosso, elevato così da 20 a 40 miliardi;

f) introduzione del limite massimo di finanziamento agevolato a favore dei centri commerciali al dettaglio. Tale limite è fissato in 20 miliardi. Si tratta di una nuova prescrizione, introdotta in considerazione del crescente interesse manifestato dagli operatori commerciali per i centri al dettaglio, finora non realizzati;

g) introduzione, infine, di particolari contributi (40 per cento del costo del bene al netto dell'IVA) per l'acquisto di nuovi strumenti per pesare. Si tratta di un incentivo indispensabile per consentire, negli anni 1987 e 1989, il rinnovo delle bilance da parte degli operatori commerciali, al fine di dotarsi dei nuovi strumenti forniti di divisioni minime di unità di peso che consentano di offrire al consumatore la consegna dei pro-

dotti con la massima approssimazione di peso. Le nuove bilance, infatti, mettono in visione al consumatore pesi espressi in grammi con approssimazione all'unità. Il provvedimento è molto atteso, riguardando circa 36 mila utenti.

Il ricorso alla decretazione d'urgenze si è reso necessario, in particolare, per evitare il rilascio di nuove licenze di apertura di punti di vendita da parte dei comuni sprovvisti di piano commerciale, tant'è che le relative disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1987 per evitare soluzioni di continuità con la precedente normativa in vigore sino al 31 dicembre 1986 (articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45).

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1987.*

**Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di distribuzione commerciale, nonché di modificare la vigente disciplina del credito agevolato per il commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, il consiglio comunale, entro il 30 aprile 1987, stabilisce con apposita delibera i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa.

I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti entro il termine stabilito comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni.

2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura, con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di una o due ore l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 22.

5. Gli esercizi specializzati nella vendita di prodotti di gastronomia, dolciari, bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, mobili, possono essere esclusi dal sindaco dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, come modificato dal comma 4.

6. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio.

## Articolo 2.

1. Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400, la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. Le sanzioni previste dalla legge 20 luglio 1985, n. 400, si applicano a chiunque venda musicassette non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e su altri diritti connessi al suo esercizio richiamate al comma 1.

## Articolo 3.

1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è da applicare il tasso agevolato:

a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;

b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.

3. Con onere a carico delle disponibilità del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 è riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito.

4. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«La durata dei finanziamenti non può essere superiore ad anni 10, ad eccezione delle operazioni riguardanti i mercati agro-alimentari ed i centri commerciali, se poste in essere da società promotrici, da realizzare nel Mezzogiorno, per le quali tale durata è di anni 15».

5. I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e dall'articolo 9, secondo



comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono elevati a lire 4 miliardi per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, numeri 1) e 2), della citata legge n. 517 del 1975, e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.

6. È raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

7. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è fissato in lire 20 miliardi.

8. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI